



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Oggetto: Depennamento docenti da Graduatorie ad Esaurimento (GAE) scuola infanzia e scuola primaria (doppio ruolo) provincia di MILANO a seguito di soccombenza in giudizio di merito - Sentenza Tar Lazio n. 580.23.

IL DIRIGENTE

- VISTO** il Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994, e successive modificazioni, recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA** la legge n. 124 del 03.05.99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9;
- VISTO** il DM 123 del 27 marzo 2000, Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1,2, 6 e 11, comma 9, della legge 124 del 3 maggio 1999;
- VISTO** la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare l'articolo 1, c. 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO** il D.M. 235 del 01/04/2014 con il quale viene disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo con gli eventuali trasferimenti da una provincia all'altra per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
- VISTO** il decreto AOOUSPMI n. 14589 del 12/8/2014, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017;
- VISTO** il D.M. n. 325 del 03/06/2015, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento;
- VISTO** il decreto AOOUSPMI n. 13167 del 15/7/2015, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, valide per l'a.s. 2015/2016;
- VISTO** il D.M. n. 495 del 22 giugno 2016, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento;
- VISTO** il decreto AOOUSPMI n. 11478 del 05/8/2016, l'avviso AOOUPMI 14596 del 09/09/2016 e il decreto AOOUSPMI 17814 del 18/10/2016, con i quali sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, valide per l'a.s. 2016/2017;
- VISTO** il DM 400 del 12 giugno 2017, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all'a.s. 2018/2019 ai sensi della legge 21

del 25 febbraio 2016;

VISTO il decreto AOOUSPMI 13921 del 31/07/2017, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, valide per l'a.s. 2017/2018 in virtù della proroga ai sensi della legge 21 del 25 febbraio 2016;

VISTO la legge 21 del 25 febbraio 2016 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 210 del 30 dicembre 2015, con la quale è stato disposto che "Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 296 del 27 dicembre 2006, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all'a.s. 2018/2019 per il triennio successivo";

VISTO il DM 506 del 19 giugno 2018, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all'a.s. 2018/2019 ai sensi della legge 21 del 25 febbraio 2016;

VISTO il decreto AOOUSPMI 12954 de 30/07/2018 con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valide per l'a. 18/19;

VISTO il proprio D.D. n. 12930 del 30.07.2019, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado aggiornate ai sensi del D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 valide per il triennio 2019/2022;

VISTO il proprio D.D. prot. N. 9207 del 13/08/2020, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valide per l'a. 20/21;

VISTO il proprio D.D. prot. N. 9092 del 15/07/2021, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valide per l'a. 21/22;

VISTO il D.M. 60 del 10 marzo 2022, concernente l'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio 2022/2025;

VISTO il proprio D.D. Prot. N. 9931 del 15/06/2022, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valide per l'a. 22/23;

VISTO il proprio decreto prot. n. 19452 del 30/09/2015, con il quale, in esecuzione dell'ordinanza del Cds n. 4334/2015 emessa in riforma dell'ordinanza Cautelare Tar Lazio n. 4762/14 (RG. 8289/14), è stato disposto l'inserimento con riserva dei ricorrenti (di cui R.G. n. 10177/14) diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002 nelle Graduatorie ad Esaurimento di scuola dell'Infanzia e di scuola Primaria, ***"fermo restando l'effetto risolutivo connesso all'eventuale soccombenza risultante all'esito del giudizio di merito"***;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER n. 1899 del 7 ottobre 2019, recante ***"Contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a. s. 2001/02 per l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento – sentenza Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017 e n. 5 del 27/02/2019 sui giudizi pendenti. Adempimenti degli Uffici"***;

VISTA la legge n. 159 del 20 dicembre 2019, art. 1 quinquies, che ha apportato modifiche all'art. 4 della Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione del Decreto-legge n. 87 del 12 luglio

2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1-bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nell'istituto dell'infanzia e nella scuola primaria;

VISTO in particolare il comma 1 -bis della legge n. 96 agosto 2018, come modificato dalla Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, il quale stabilisce che al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;

VISTA la nota ministeriale n. 709 del 20 maggio 2020 avente ad oggetto "Applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenza";

VISTA la sentenza n. 580/23 del 12/01/2023, con la quale il Tar Lazio definitivamente pronunciando sul ricorso (R.G. 8289/14), lo respinge;

RITENUTO di dover dare esecuzione alla predetta Sentenza del Tar Lazio n. 580/23, ai sensi della predetta legge n. 96/2018;

RITENUTO che trattasi di provvedimento a contenuto vincolato per il quale non trova applicazione la comunicazione di avvio del procedimento né tantomeno la comunicazione del preavviso di rigetto;

ACCERTATA la propria competenza secondo quanto previsto dal decreto 18 dicembre 2014, n. 916, recante Organizzazione e compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

DISPONE

ART. 1

In esecuzione della sentenza Tar Lazio n. 580 del 12/01/2023 i docenti sottoindicati sono depennati dalle Graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso infanzia/primaria, con effetto dalla data di inserimento.

COGNOME NOME	STATO GIURIDICO	COLONNA A SCUOLA DI PRIMA TITOLARITA'	COLONNA B SCUOLA DI ATTUALE TITOLARITA'
CIFARELLI ANNA LUCIA	-Ruolo con riserva Legge 107/2015 art. 1 comma 98 lettera c) - graduatorie ad esaurimento decorrenza giuridica 01/09/2015 decorrenza economica 01/09/2016; -Ruolo da concorso (D.D.G. N.1546/18) dal 01/09/2020;	MIEE88001A - I.C. Via delle orchidee – ROZZANO revoca contratto a T.I. da Gae dal 01/09/2015;	MIEE88001A - I.C. Via delle orchidee - ROZZANO

REGA NUNZIA	-Ruolo con riserva Legge 107/2015 art. 1 comma 98 lettera c) - graduatorie ad esaurimento decorrenza giuridica 01/09/2015 decorrenza economica 01/09/2016; -Ruolo da concorso (D.D.G. N.1546/18) dal 01/09/2019;	MIEE882012 - I.C. di LACCHIARELLA revoca contratto a T.I. da Gae dal 01/09/2015;	MIEE882012 - I.C. di LACCHIARELLA
TERRACCIANO ANNA ELISA	-Ruolo con riserva Legge 107/2015 art. 1 comma 98 lettera c) - graduatorie ad esaurimento decorrenza giuridica 01/09/2015 decorrenza economica 01/09/2016; -Ruolo da concorso (D.D.G. N.1546/18) dal 01/09/2020;	MIEE882012 - I.C. di LACCHIARELLA revoca contratto a T.I. da Gae dal 01/09/2015;	MIEE8GH02B - I.C. Via Bottego - MILANO

ART. 2

Il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento comporta altresì il venire meno del diritto all'inserimento nella prima fascia delle graduatorie d'istituto, pertanto i Dirigenti scolastici, nelle cui graduatorie risultino eventualmente inseriti i docenti indicati, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla prima fascia. I dirigenti scolastici provvederanno ad effettuare le relative modifiche al SIDI e a notificare il presente provvedimento alle docenti che prestano servizio nella loro scuola.

ART. 3

I docenti sopraindicati risultano destinatari di contratto a tempo indeterminato, con clausola risolutiva, dalle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento e, successivamente, di ulteriore contratto a tempo indeterminato da procedura concorsuale. Pertanto, il D.S. della scuola di prima titolarità di ogni docente (di cui alla colonna A della Tabella) è tenuto a predisporre, con atto a propria firma, l'annullamento del primo contratto a tempo indeterminato stipulato con riserva da Gae, e inviare copia dell'atto alla scuola di attuale titolarità (di cui alla Colonna B della Tabella) per la notifica all'interessato.

Art. 4

Il presente provvedimento non ha alcun effetto nei confronti di eventuali contratti a tempo indeterminato stipulati a seguito di individuazione da graduatoria concorsuale.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO X

Yuri COPPI

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Ufficio X – Dirigente Yuri Coppi /SP
All'Ufficio Organico docenti I ciclo Sede